



Sentenza n. 129/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Maristella Filomena Primo Referendario (relatore)

Guido Tarantelli Primo Referendario

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 24328** del registro di Segreteria,
promosso da:

**Procura Regionale della Corte dei conti presso la Sezione
Giurisdizionale per la Calabria** domiciliata in Catanzaro, Via Edmondo
Buccarelli n. 28, p.e.c.: calabria.procura@corteconticert.it;

- attrice -

nei confronti di

GUARASCIO Ortensia, nata a Parenti (CS) l'11.08.1965, residente in
Lamezia Terme (CZ), Piazza G. Mazzini n. 6, C.F.: GRSRNZ65M51G331J, in
proprio e nella qualità di rappresentante legale pro tempore della società
Ecologia Oggi SpA, rappresentata e difesa, con poteri anche disgiunti,
dall'avv. Alfredo Gualtieri con studio in Catanzaro alla via Vittorio Veneto n.
48 - p.e.c. alfredo.gualtieri@avvocatcatanzaro.legalmail.it e dall'avv.
Giacomo Carbone con studio in Catanzaro alla via Milano n.15/bis - p.e.c.

	giacomo.carbone@avvocaticatanzaro.legalmail.it, entrambi del Foro di	
	Catanzaro e presso i cui studi è elettivamente domiciliata;	
	- convenuta -	
	ECOLOGIA OGGI SpA , partita IVA 00897240792, in persona del legale	
	rappresentante pro tempore, con sede legale in Lamezia Terme (CZ), Via Col.	
	Cassoli n. 18, esercente l'attività di "recupero per il riciclaggio dei rifiuti solidi	
	e biomasse" (codice attività 38.32.30), rappresentata e difesa, con poteri	
	anche disgiunti, dall'avv. Alfredo Gualtieri con studio in Catanzaro alla via	
	Vittorio Veneto n.48 - p.e.c. alfredo.gualtieri@avvocaticatanzaro.legalmail.it	
	e dall'Avv. Giacomo Carbone con studio in Catanzaro alla via Milano n.15/bis	
	- p.e.c. giacomo.carbone@avvocaticatanzaro.legalmail.it, entrambi del Foro	
	di Catanzaro e presso i cui studi è elettivamente domiciliata;	
	- convenuta -	
	Esaminati gli atti e i documenti del giudizio.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 25 marzo 2026, il giudice relatore Primo	
	Referendario Maristella Filomena, il Pubblico Ministero nella persona del	
	S.P.G. dott. Pasquale Pedace, e gli avvocati delle parti.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con atto di citazione depositato in data 3 luglio 2025, la Procura regionale	
	della Corte dei conti per la Calabria ha convenuto in giudizio Guarascio	
	Ortenzia, in proprio e nella qualità di rappresentante legale pro tempore della	
	società Ecologia Oggi SpA (dal 15 ottobre 2009 al 13 ottobre 2023), nonché	
	Ecologia Oggi SpA in persona del legale rappresentante pro tempore,	
	chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno erariale	
	quantificato in euro 4.937.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi	

	legali dalla data di pubblicazione della sentenza, in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze.	
	2. La vicenda trae origine dalla notizia di danno acquisita tramite un articolo di stampa del 22 novembre 2023 riguardante l'illecita percezione di fondi pubblici da parte della società Ecologia Oggi SpA — in relazione alla quale risultava già aperto un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Lamezia Terme (n. 1081/2023 RGNR) — pertanto la Procura regionale conferiva delega istruttoria alla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro, che vi provvedeva con nota informativa prot. n. 0164182/2024 del 16 maggio 2024.	
	3. Dalle indagini della Procura emergeva che in data 16 aprile 2021, Ecologia Oggi SpA, nella persona della rappresentante legale Guarascio Ortenzia, presentava a Banca Progetto SpA una richiesta di finanziamento garantito da SACE SpA ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 23/2020 (decreto "Liquidità"), per euro 5.000.000,00, con destinazione dichiarata ad investimenti, corredata da autocertificazione ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 s.m.i., attestante l'assenza di delibere di distribuzione dividendi e l'impegno a non assumerle nel 2021. SACE SpA rilasciava la garanzia n. 2020/2471/3L10 (90%, massimo euro 5.156.677,60). Stipulato il contratto di mutuo chirografario n. 06/100/2132811, in data 3 maggio 2021 Banca Progetto SpA accreditava sul conto corrente dedicato n. 9398 (BCC Centro Calabria, filiale di Lamezia Terme) la somma di euro 4.937.000,00. Dalle indagini emergeva che contestualmente all'accredito, la società disponeva il giroconto dell'intera somma al deposito a risparmio n. 15509, presso la medesima filiale. Dagli accertamenti della Guardia di Finanza risultava che, su complessivi euro	

	3.030.546,71 riconducibili al finanziamento, soltanto euro 2.037.640,54	
	apparivano effettivamente destinati a investimenti rientranti nel piano	
	dichiarato; la residua parte (euro 2.826.782,66) risultava diversamente	
	impiegata per finalità estranee, tra cui: pagamento di dividendi (euro	
	668.070,77), fatture non inerenti al piano d'investimento (euro 577.773,69,	
	di cui euro 549.000,00 per sponsorizzazioni a Cosenza Calcio Srl),	
	pagamento a saldo del decreto ingiuntivo n. 3467/2021 in favore di GORENT	
	SpA (euro 579.000,00) e ripianamento di conti correnti in rosso (euro	
	869.965,88). Emergeva inoltre che in data 14 aprile 2021, due giorni prima	
	della presentazione della richiesta di finanziamento, l'assemblea dei soci	
	aveva già deliberato la distribuzione di dividendi in favore del socio unico 4EL	
	Group Srl, contrariamente a quanto dichiarato nell'autocertificazione; e che	
	nei dodici mesi successivi all'erogazione, la società aveva distribuito	
	complessivamente utili per un importo superiore a euro 2.800.000,00.	
	4. Dagli atti risulta che nel corso del 2022, SACE SpA aveva avviato	
	procedura di verifica ex art. 8 del d.lgs. n. 123/1998, contestando	
	formalmente alla società il mancato utilizzo del conto dedicato e la	
	distribuzione di dividendi, deliberata in violazione delle dichiarazioni rese.	
	All'esito, in data 2 febbraio 2023, SACE SpA imputava l'anomalia	
	esclusivamente a Banca Progetto SpA, senza adottare provvedimenti di	
	revoca nei confronti della beneficiaria; con nota dell'8 aprile 2024	
	comunicava di non ravvisare elementi per intraprendere azioni nei confronti	
	della società. A conclusione delle indagini istruttorie, la Procura regionale	
	notificava ai convenuti, in data 27 febbraio 2025, l'invito a dedurre ex art.	

	67 c.g.c. I convenuti depositavano memoria difensiva in data 21 marzo 2025,	
	ritenuta dalla Procura inidonea a superare gli addebiti contestati.	
	5. La Procura regionale ha, quindi, citato in giudizio gli odierni convenuti,	
	qualificando la condotta come dolosa e chiedendone la condanna in solido al	
	risarcimento dell'intero importo erogato. L'azione proposta si fonda su tre	
	profili: (a) la falsità dell'autocertificazione relativa alla distribuzione dei	
	dividendi, avendo l'assemblea già deliberato la distribuzione in data 14 aprile	
	2021; (b) la violazione dell'obbligo di utilizzo del conto corrente dedicato e la	
	distrazione del finanziamento rispetto alle finalità dichiarate, con sviamento	
	di euro 2.826.782,66; (c) la configurabilità del danno erariale come lesione	
	del Programma statale di ripresa economica, indipendentemente dall'esito	
	del rapporto contrattuale con la banca, in ragione dell'automatismo e della	
	gratuità della garanzia pubblica, con conseguente esposizione dello Stato a	
	una posizione di rischio, omologa alla consegna diretta del denaro.	
	6. I convenuti si sono costituiti contestando la sussistenza degli elementi	
	costitutivi dell'illecito erariale. In particolare, hanno dedotto: che la	
	dichiarazione sui dividendi costituisce mero errore materiale di compilazione,	
	sanato mediante addendum sottoscritto con Banca Progetto SpA su richiesta	
	di SACE SpA in data 2 febbraio 2023, ritenuto valido dal Tribunale del	
	Riesame in sede cautelare; che gli investimenti effettivamente realizzati	
	ammontano a euro 7.256.181,61, superiori all'importo finanziato, come	
	documentato da apposita relazione tecnico-contabile di parte; che la	
	fungibilità del denaro esclude la necessità di una corrispondenza biunivoca	
	tra i flussi del finanziamento e i singoli pagamenti; che la violazione	
	dell'obbligo di utilizzo del conto dedicato, se esistente, è di natura privatistica	

	e irrilevante ai fini del danno erariale; che difetta il dolo nella sua accezione	
	penalistica, richiesta dall'art. 1 della l. n. 20/1994 come modificato dal d.l.	
	n. 76/2020. Con memorie integrative rispettivamente del 7 gennaio 2026 e	
	del 4 marzo 2026, i convenuti hanno altresì invocato l'applicazione della l. n.	
	1/2026, recante la riforma della responsabilità erariale, applicabile ai giudizi	
	pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato, richiamando	
	in particolare: la tipizzazione della colpa grave; la nuova disciplina della	
	prescrizione ancorata alla data del fatto dannoso; l'introduzione di limiti	
	legali obbligatori agli importi di condanna.	
	7. In data 3 marzo 2026, nelle more del giudizio, la società Ecologia Oggi SpA	
	provvedeva all'estinzione anticipata e integrale del debito contratto con	
	Banca Progetto SpA, con corresponsione di tutte le somme dovute a titolo di	
	capitale, interessi e ogni ulteriore accessorio, depositando in atti	
	l'attestazione di avvenuta estinzione del finanziamento e dell'azzeramento del	
	debito residuo rilasciata da Banca Progetto SpA in data 16 marzo 2026. Con	
	nota di deposito del 17 marzo 2026, i difensori dei convenuti depositavano	
	in cancelleria la predetta documentazione, evidenziando che la garanzia	
	SACE non è mai stata escussa né attivata in alcuna fase del rapporto e che	
	SACE SpA aveva già comunicato in data 8 aprile 2024 di non ravvisare	
	elementi per intraprendere azioni nei confronti della società.	
	8. Con DFU n. 257/2025 del 4 luglio 2025, ritualmente notificato alle parti,	
	veniva fissata l'udienza di trattazione al 28 gennaio 2026. Con successivo	

	decreto n. 5/2026 del 7 gennaio 2026, l'udienza veniva rinviata d'ufficio al	
	25 marzo 2026.	
	9. All'udienza del 25 marzo 2026 il Pubblico Ministero e le parti costituite	
	hanno concluso come da verbale. La causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	10. In via preliminare e con effetto assorbente rispetto ad ogni ulteriore	
	questione di rito e di merito, il Collegio rileva che la domanda attorea deve	
	essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad	
	agire. L'interesse ad agire costituisce condizione dell'azione ai sensi dell'art.	
	100 c.p.c., applicabile al processo contabile in forza del rinvio operato dagli	
	artt. 7, comma 2, e 26 c.g.c. Esso deve sussistere per l'intera durata del	
	giudizio: il venir meno di tale presupposto in corso di causa determina	
	l'inammissibilità della domanda (Cass. n. 5074/2007; Cass. SS.UU. n.	
	565/2000). Come chiarito dalla Prima Sezione Centrale di Appello di questa	
	Corte, l'insussistenza di una condizione dell'azione consente di arrestare il	
	giudizio ad una fase antecedente alla sua definizione nel merito (Sez. I App.,	
	n. 189/2020).	
	11. Nelle azioni di responsabilità amministrativo-contabile, il danno erariale	
	costituisce il presupposto indefettibile della stessa azionabilità della	
	domanda. Come precisato dalle Sezioni Riunite di questa Corte in sede	
	nomofilattica (SS.RR. n. 27/2021/QM), l'azione risarcitoria postula che sia	
	positivamente riscontrato un adeguato interesse ad agire, correlato	
	all'esigenza di ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non	
	altrimenti conseguibile. Con riguardo ai finanziamenti garantiti ai sensi del	
	d.l. n. 23/2020, lo schema normativo prevede due distinti rapporti giuridici:	

	il mutuo tra l'impresa e il soggetto finanziatore, riconducibile a un mutuo di	
	scopo legale; e, in via accessoria, la garanzia rilasciata da SACE SpA al	
	finanziatore per il caso di mancato rimborso. La garanzia pubblica diviene	
	operativa — e l'erario è esposto al rischio di esborso — soltanto in ipotesi di	
	inadempimento dell'obbligazione restitutoria da parte del mutuatario (Sez. II	
	App., sent. n. 380/2021; Sez. Sardegna, sent. n. 182/2025).	
	12. Nel caso di specie, il presupposto dell'azione erariale era costituito	
	dall'asserito danno al Ministero dell'Economia e delle Finanze (euro	
	4.937.000,00), che la Procura ricollegava alla concessione della garanzia	
	pubblica SACE e alla contestata distrazione del finanziamento. Tale	
	presupposto è venuto meno per fatti sopravvenuti: in data 3 marzo 2026,	
	Ecologia Oggi SpA ha estinto anticipatamente e integralmente il debito verso	
	Banca Progetto SpA, con integrale corresponsione di capitale, interessi e	
	accessori, come attestato dall'estinzione rilasciata dalla banca in data 16	
	marzo 2026 e acquisita agli atti. La predetta documentazione non ha formato	
	oggetto di specifica contestazione da parte dell'Organo requirente. Secondo	
	quanto riversato in atti, la garanzia SACE non risulta mai stata escussa né	
	attivata, e in data 8 aprile 2024 l'ente garante aveva comunicato di non	
	ravvisare elementi per intraprendere azioni nei confronti della società	
	beneficiaria.	
	13. Ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse ad agire deve essere valutato in	
	relazione all'utilità concreta e attuale che il proponente potrebbe ricavare	
	dall'accoglimento della domanda. Tale utilità viene meno ogniqualvolta, per	
	il sopravvenire di fatti estintivi o modificativi del rapporto dedotto in giudizio,	
	il provvedimento richiesto non sia più idoneo ad assicurare al ricorrente	

	alcun risultato giuridicamente apprezzabile. Nel caso di specie, il	
	finanziamento è stato integralmente restituito nel corso del giudizio e la	
	garanzia pubblica non è mai stata escussa. Viene quindi meno, sul piano	
	sostanziale, la stessa situazione giuridica che avrebbe dovuto sorreggere la	
	pretesa: il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha subito alcun	
	esborso né alcuna decurtazione patrimoniale, sicché non vi è alcun	
	pregiudizio da rimuovere né alcuna posizione da ripristinare. Sul piano	
	processuale, ne deriva che l'accoglimento della domanda non produrrebbe	
	per il ricorrente alcuna utilità concreta, traducendosi al contrario in una	
	locupletazione dell'Erario priva di giustificazione causale. Va osservato,	
	inoltre, che la posizione della Procura, formulata in citazione con riferimento	
	a una restituzione allora soltanto "futura e possibile", non ha trovato	
	ulteriore sviluppo a fronte della sua integrale realizzazione.	
	14. In considerazione dell'esito del giudizio, definito in via di rito e non nel	
	merito, non vi è luogo al rimborso delle spese ai sensi dell'art. 31, comma 2,	
	del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di Giustizia Contabile).	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n.	
	24328 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei	
	confronti di Guarascio Ortenzia e di Ecologia Oggi SpA, reietta ogni contraria	
	istanza, deduzione ed eccezione,	
	dichiara inammissibile la domanda giudiziale proposta dall'Organo	
	Requirente per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.	
	Nulla per le spese di giudizio.	

[illegible]